

PREFAZIONE

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, a seguito di un lungo percorso normativo e dei numerosi rinvii imposti dalla pandemia, nonché dalla necessità di adattare gli istituti originariamente previsti dal Codice ai principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza¹.

Si tratta di una riforma fondamentale per la salvaguardia del valore delle imprese, per un'efficiente tutela dei creditori e per il sistema economico nel suo complesso. Essa giunge a compimento in un contesto storico ed economico molto diverso da quello in cui ha avuto origine, profondamente segnato dagli effetti di una crisi sistemica – generata dall'emergenza sanitaria e acuita dalle conseguenze economiche del conflitto Russo-Ucraino – che ha imposto una ponderata valutazione degli istituti per la gestione della crisi d'impresa.

Sul piano delle fonti, il Codice abroga la legge fallimentare del 1942 e la legge sul sovraindebitamento, regolando in un unico testo normativo il fenomeno della crisi e dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale, dell'imprenditore agricolo, della piccola impresa, del professionista e del consumatore, attraverso principi generali applicabili a tutti i debitori e regole specifiche che variano in base alla natura del soggetto e alla diversa situazione di difficoltà in cui si trova l'impresa (probabilità di crisi, crisi, insolvenza, sovraindebitamento). Le nuove norme prevedono, inoltre, una disciplina specifica per le società e per i gruppi d'impresa, attribuendo specifico rilievo ai moderni fenomeni di organizzazione dell'attività d'impresa.

Il complesso degli istituti regolati – in linea con i principi europei – si ispira a una concezione di recupero della capacità produttiva dell'impresa, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi (debitore, creditori, lavoratori, soci, ecc.), da realizzare attraverso meccanismi di prevenzione e diagnosi tempestiva delle diverse situazioni di difficoltà in cui può trovarsi l'impresa e il rapido accesso

¹ ASSONIME, *Guida al Codice della Crisi*, 14 dicembre 2022, pagg. 4 e ss.

a soluzioni giudiziali o stragiudiziali modulabili in base alle caratteristiche della crisi. Al contempo, l'insolvenza cessa di essere considerata in termini sanzionatori, configurandosi come uno dei possibili esiti dell'attività d'impresa, da gestire anche con strumenti di liquidazione semplificati, in modo da garantire una rapida allocazione delle risorse per l'efficienza del sistema economico generale. Gli stessi termini "fallimento" e "fallito", connotati da un elevato disvalore sociale, vengono eliminati e vengono modificate le regole sull'esdebitazione per assicurare rapide ripartenze (cd. *fresh start*).

Il trattamento dei crediti tributari e contributivi (ex transazione fiscale), nel momento storico attuale, riveste una importanza accresciuta dalle difficoltà economiche delle imprese, che hanno determinato un aumento delle istanze di definizione concorsuale delle posizioni debitorie: di conseguenza, anche i problemi applicativi connessi a tale istituto rivestono una scottante attualità².

“L’art. 88 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riprende con alcune modificazioni non secondarie il contenuto del precedente art. 182 ter L.F. Può essere, quindi, opportuno ricordare come tale ultima disposizione fosse stata integralmente riformulata dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, in vigore dal 1° gennaio 2017, al fine di recepire quanto affermato dalla Corte Giustizia UE e superare la precedente regola dell’impossibilità di sottoporre a falcidia (cioè offrire un soddisfacimento meno che integrale e al più dilazionato) per IVA e ritenute. La nuova disposizione aveva perciò superato la precedente intitolazione “transazione fiscale”, pur se nella prassi tale terminologia è ancora invalsa, per utilizzare la più corretta epigrafe di “trattamento dei crediti tributari e contributivi” che è infatti mantenuta anche dall’attuale art. 88 in commento. Tale intitolazione serve anche allo scopo di chiarire come la possibilità di sottoporre a soddisfacimento parziale l’erario sia un qualcosa che si lega alla più generale possibilità di sottoporre a falcidia qualunque creditore privilegiato, purchè lo stesso non venga trattato in modo deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria”³.

² Fondazione Commercialisti ODCEC Milano - Commissione Crisi Ristrutturazione e Risanamento d'Impresa, *Il nuovo trattamento dei crediti tributari e contributivi*, I Quaderni numero 79, giugno 2019, pagg. 7 e ss.

³ Corte Suprema di Cassazione - Ufficio del Massimario e del Ruolo, *Relazione su novità normativa*. Rel. n. 87 del 15 settembre 2022, pagg. 32 e ss.

Questo risultato è certo il frutto di una equiordinazione delle ragioni dell'impresa rispetto a quelle dei suoi creditori, e non di una prevalenza di queste ultime *tout court*, che può eventualmente riemergere in un'ottica prettamente liquidatoria, quando non vi siano altri interessi "aziendalistici" od occupazionali da tutelare. E questo innovativo riequilibrio dei diversi interessi opera, ecco il dato forte che occorre immediatamente mettere in luce, anche per i creditori tributari e contributivi, non più destinatari di un trattamento necessariamente di favore rispetto all'alternativa fallimentare.

La presente monografia, realizzata dagli allievi del 32° Corso di Qualificazione "Investigatore Economico-Finanziario", offre un'ampia ed approfondita disamina del trattamento dei crediti tributari, previdenziali e assistenziali nell'ambito della gestione, crisi e risanamento d'impresa, così come delineato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019), entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022, ed ulteriormente integrato dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, emanato in attuazione della Direttiva UE 2019/1023 (c.d. *Insolvency*).

Lo studio, partendo dalla ricostruzione dei rapporti con i creditori pubblici qualificati nell'ambito della disciplina concorsuale ed esaminando le nuove disposizioni sulla gestione d'impresa, incentrate sui temi della prevenzione e della tempestività, ed i relativi istituti di composizione della crisi, esamina gli strumenti di regolazione della crisi, focalizzando poi l'attenzione sulla transazione su crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione e sul trattamento dei medesimi nel concordato preventivo.

Dott. Gabriele Felici